CAMERA DEI DEPUTATI N. 1321

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCHIONI, BOTTA, ZOLLA, FUSARO, PISONI

Presentata il 31 marzo 1977

Disciplina della professione dei maestri di sci

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 24 novembre 1971 il Senato approvava definitivamente il disegno di legge n. 1555 concernente la « modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci ».

Con quella decisione, il Parlamento compiva il primo atto inteso a dare non tanto e non solo un riconoscimento ad una benemerita categoria professionale (maestri di sci), quanto ad ovviare, con una precisa norma legislativa, alle carenze che il tempo aveva via via fatto emergere nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza per una efficace tutela di tale professione.

D'altronde, è noto, in particolare, che quella del maestro di sci, che viene attualmente esercitata da circa cinquemila abilitati, è venuta in questi ultimi tempi assumendo una sempre crescente importanza, in rapporto con l'eccezionale diffusione della pratica dello sci, diventato, ormai, un vero e proprio sport di massa. L'incremento del turismo invernale ed estivo, che convoglia nelle stazioni turistiche, piccole e grandi, circa due milioni di sciatori all'anno (esclusi gli stranieri), rappresenta oggi un potente fattore di incentivazione economica nelle valli alpine e appenniniche, arrecando a quelle popolazioni un pane sicuro e un lavoro adeguatamente remunerato, nel quadro delle molteplici altre iniziative che richiamano impegni di non trascurabile peso nel campo della ricettività, degli impianti, degli esercizi e delle attrezzature turistiche in genere.

Risulta, perciò, naturale che la professione del maestro di sci sia assurta in primo piano nel contesto del turismo moderno e che ad essa guardino con sempre maggiore interesse larghe schiere di giovani, che vi ravvisano una soddisfacente e decorosa possibilità di lavoro.

Ciò, peraltro, ha anche cagionato in tempi assai recenti l'insorgere del fenomeno dell'abusivismo singolo e organizzato, da una parte favorito dalla sempre crescente domanda e dall'altra dalla carenza della legislazione nella specifica materia a tutela di questa professione.

Appare ovvio, d'altra parte, che l'attività e le prestazioni professionali del maestro di sci richiedono non solo una adeguata preparazione tecnica, bensì anche il possesso delle necessarie cognizioni didattiche, congiuntamente a particolari attitudini e qualità personali dalle quali non si può prescindere, qualora si riconosca che al corretto e qualificato esercizio di essa professione sono direttamente legate la sicurezza e la incolumità di coloro che si dedicano a questo sport, non certo esente da rischi.

Di qui la necessità che, a garanzia di ciò, le capacità professionali del maestro di sci siano responsabilmente vagliate e assicurate mediante un accertamento valido e probante sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello più genericamente didattico, eliminando nel contempo ogni causa che possa favorire o non perseguire l'esercizio incontrollato ed abusivo della professione. Il che è stato parzialmente acquisito con la menzionata approvazione della modifica dell'articolo 123 delle leggi di pubblica sicurezza.

E fu, appunto, in sede di discussione di quel provvedimento che la totalità dei membri della Commissione competente sollecitò tanto il Presidente della Commissione stessa quanto il rappresentante del Governo a favorire la presentazione di un disegno di legge organico, mediante il quale dare un più appropriato, moderno e funzionale assetto alla categoria.

Il disegno di legge che ci onoriamo di presentare si propone appunto questo fine: quello, cioè, della istituzione di un elenco nazionale dei maestri di sci, in considerazione dell'importanza che la disciplina di questa professione riveste, non solo per la sistemazione e la tranquillità, sotto il profilo giuridico, di una categoria rimasta per troppo tempo in una situazione di precarietà e di incertezza; bensì anche per favorire con essa e per essa un più ordinato ed efficiente assetto dell'organizzazione turistica invernale ed estiva nel nostro Paese. Non va dimenticato, infatti, che la scuola italiana di sci, attraverso i sacrifici di chi la compone e la rappresenta, è assurta proprio in questi anni ad un alto livello tecnico, tale da farne certamente una delle più prestigiose ed imitate del mondo. Ora è necessario che questo livello e questo prestigio vengano mantenuti e, augurabilmente, ulteriormente elevati, in modo da reggere sempre autorevolmente il confronto di più antiche e fino ad ieri più quotate scuole di altri Paesi, dove i maestri di sci già da tempo hanno peraltro ottenuto il riconoscimento che con questo provvedimento si intende ora dare ai nostri.

Fatta questa premessa — necessaria ad illustrare l'esigenza non più procrastinabile di una legge giusta, moderna ed equilibrata, che realizzi la convergenza degli interessi della categoria dei maestri di sci con la prestazione ottimale di un servizio di alto contenuto sociale quale è quello dell'insegnamento dello sci, che tende alla diffusione, incremento e perfezionamento, attraverso strati sociali sempre più ampi di studenti e lavoratori, di una delle più sane discipline sportive — intendiamo di seguito esporre, sinteticamente, il contenuto del presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene istituito l'elenco nazionale, al quale deve essere iscritto (articolo 4) chiunque intenda esercitare, avendo i requisiti, l'attività di maestro di sci.

L'articolo 2 elenca i requisiti necessari per l'iscrizione; in particolare, quello di cui alla lettera *a*) si è inteso allinearsi al dettato costituzionale della eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso; con quello di cui alla lettera *d*), si è inteso riconoscere l'esigenza di un livello minimo d'istruzione necessaria a che, a sua volta, deve insegnare una materia quale che ne sia il suo contenuto intellettuale; con quello di cui alla lettera *f*) si è inteso adeguarsi alla recente legislazione riguardante il raggiungimento della maggiore età; con quello di cui alla lettera *g*), infine, si è voluto conferire organico crisma legislativo a tutte le norme che regolavano la materia fra le quali, preminente, quella di cui al secondo comma dell'articolo 238 del Regolamento di pubblica sicurezza che tante controverse interpretazioni ha fin qui originato.

L'articolo 3 delimita e descrive, nella maniera più sintetica ma anche la più compiuta possibile, l'ambito dell'attività professionale del maestro di sci, differenziandola da quelle affini, ad esempio quella di maestro di sci-d'acqua e proiettandone verso il futuro le possibilità applicative in vista di prevedibili sviluppi della disciplina dello sci.

L'articolo 4 primo comma, enuncia l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco cui è subordinato l'esercizio effettivo della attività professionale del maestro; non è un precetto di marca corporativa (l'elenco è « aperto »), ma un indispensabile vincolo posto sia a tutela di una ordinata attività lavorativa, sia a garanzia dell'interesse pubblico alla migliore prestazione del servizio. Il secondo comma dell'articolo 4 contiene un principio che sarebbe ovvio, di per sè, in quanto derivante direttamente dalla Costituzione. Se non che, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che una malintesa estensiva interpretazione del concetto di « autonomie locali ha agito (veggasi legge provinciale 3 dicembre 1976 n. 41 della Provincia Autonoma di Trento) e sta agendo (veggasi progetto di legge della Regione Piemonte e Statuto ordinario) quale negativa forza centrifuga nella materia in esame col risultato della possibilità di « reazione di una iden-

tica professione, qual è quella di maestro di sci, in base a criteri, valutazioni, commissioni, materie d'esami caoticamente difformi gli uni dagli altri. L'enunciazione contenuta nel primo comma dell'articolo 4 vuole, dunque, essere indiretta riaffermazione della conservazione allo Stato della funzione di conferire un'abilitazione all'esercizio di una professione la quale, in quanto suscettibile di essere svolta, per ovvi motivi, su tutto il territorio nazionale, non può essere affidata — né le varie leggi riguardanti le « autonomie locali hanno inteso affidare » — ad Enti locali territorialmente limitati. L'accenno delle autonomie locali fatto nel secondo comma, riguarda la doverosa osservanza di obblighi che gli Enti locali — nell'ambito legittimo di « gestione » della professione loro assegnato dalla legge, e, precipuamente, ai fini di coordinamento turistico — avranno eventualmente posto.

L'articolo 5 vuole fornire al pubblico un mezzo per l'immediato e diretto riconoscimento di uno *status* richiesto a garanzia della sua fiducia. E', in definitiva, un precetto che se rettamente inteso ed applicato, rende pressoché superflua la sanzione di cui al successivo articolo 9.

Con gli articoli 6 e 7 si stabiliscono le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità tecnica, che viene rilasciato — dopo il prescritto accertamento mediante apposito esame — dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) che, per tradizione, capacità e competenza tecniche, figura giuridica, può senz'altro considerarsi l'Organo più indicato a svolgere la predetta funzione.

Infatti la FISI è Organo tecnico del CONI. Il CONI è ente di diritto pubblico inquadrato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 tra gli Enti parastatali. Al CONI la legge istitutiva del 26 febbraio 1942, n. 426 e successive modificazioni, demanda l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale nonché il coordinamento e la disciplina dell'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. Il CONI perciò, e per esso, la FISI, non persegue fini propri, ma è, istituzionalmente, Ente che ha per fine l'attuazione di funzioni e servizi pubblici a carattere nazionale coincidenti con finalità di pubblico interesse, proprie dello Stato. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero per il turismo e lo spettacolo; le norme e le modalità degli esami, dettate in via preventiva e generale, sono contenute in un apposito regolamento emanato dalla FISI su parere conforme dell'Organo più rappresentativo della categoria ed approvato dal Ministero per il turismo: da ciò deriva il massimo possibile di garanzia per tutti i cittadini dell'uniformità e univocità del procedimento e dell'imparzialtà di valutazione in tutto il territorio dello Stato.

L'articolo 8 risponde ad una esigenza di snellimento delle procedure.

L'articolo 9 prevede le sanzioni per l'inosservanza di precetti contenuti nel Codice penale e nella presente legge. Le sanzioni medesime, poste a tutela immediata della pubblica incolumità ed a tutela mediata contro l'abusivismo, sono state mantenute nell'ambito contravvenzionale sia per esigenze sistematiche di tecnica legislativa, sia perché alla repressione, intesa quale « male necessario » nel caso in esame dovrebbe farsi scarso ricorso in quanto sono stati predisposti a favore della categoria dei maestri di sci tutti i mezzi idonei ad una efficace prevenzione dell'abusivismo (obbligo di iscrizione nell'elenco, divisa, distintivi ecc.).

L'articolo 10, che contiene norme programmatiche, ad attuazione differita in omaggio ad opportuni criteri di gradualità, va illustrato insieme all'articolo 14. L'articolo 10 preannuncia la Costituzione e, quindi, il riconoscimento di un Consiglio nazionale maestri di sci italiani, che avrà giurisdizione su tutto il territorio nazionale per le più volte ripetute esigenze di uniformità; ad esso verrà affidata la tenuta dell'elenco e tutte le funzioni inerenti.

L'aspetto fortemente innovativo della creazione di un apposito Ente nazionale sia pure, va doverosamente subito precisato, senza aggravi finanziari per lo Stato, consiglia, anche in virtù dell'urgenza di una legge di ordinamento a carattere nazionale, l'affidamento temporaneo delle funzioni, elencate all'articolo 10, al CONI che, per le caratteristiche sopra descritte, si ritiene l'Ente più idoneo all'esercizio delle predette funzioni con le modalità illustrate all'articolo 14.

L'articolo 11 attribuisce, per la prima volta, alla Regione due importantissime e delicate funzioni in materia: la fissazione delle tariffe delle lezioni di sci e le organizzazioni di categoria.

L'articolo 12 fissa il principio della dipendenza, *lato sensu*, della categoria dei maestri di sci dal Ministero per il turismo cui compete la vigilanza sull'esercizio della professione e l'emanazione, entro il periodo di sei mesi, che si ritiene congruo, delle norme di dettaglio con apposito regolamento di esecuzione.

L'articolo 13 stabilisce una sanatoria tendente alla eliminazione della destinazione dei maestri in tre gradi, fermo restando che per il futuro esisterà solo il « maestro di sci ».

L'articolo 14 è stato già illustrato.

Con l'articolo 15 si descrivono le regole e modalità per la iscrizione nell'elenco in sede di prima applicazione della legge prescindendosi, per il passato, dal possesso del requisito del titolo di studio.

L'articolo 16 prevede l'abrogazione delle norme in contrasto.

Riassumendo, il presente disegno di legge:

a) non comporta alcun aggravio finanziario per lo Stato;

b) utilizza strutture ed istituzioni già esistenti, ampiamente collaudate con buoni risultati e che, di conseguenza, garantiscono continuità di funzionamento;

c) assicura gradualità e morbidità di impatto alle novità introdotte (Consiglio nazionale, Regioni, Ministero del turismo);

d) attua un'armonica distribuzione di competenze e funzioni fra gli enti interessati:

1) funzione di abilitazione alla professione: riservata allo Stato;

2) funzione di « gestione e retribuzione della professione, e cioè l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole e la fissazione delle tariffe attribuite alle Regioni;

3) funzione di ordine e tutela della professione; attribuita al costituendo Consiglio nazionale.

e) lascia integre le « autonomie locali » rettamente intese, prevenendo possibili contrasti — che la Costituzione espressamente vuole evitare — fra legge nazionale e leggi di Enti locali;

f) assicura, per contro, unitarietà ed uniformità di disciplina ed una professione per sua stessa natura intollerante di anacronistiche e deleterie limitazioni territoriali, e ciò nel superiore interesse della collettività, dello sport, del turismo e dell'immagine del Paese.

Onorevoli colleghi, riteniamo di avere, anche se succintamente, illustrato con sufficiente chiarezza sia gli intendimenti, sia il contenuto del presente disegno di legge, che sottoponiamo alla Vostra valutazione e che confidiamo incontrerà il vostro consenso e la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

E' istituito l'Elenco nazionale dei maestri di sci.

ART. 2.

Per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei maestri di sci è necessario:

a) essere cittadino italiano

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili

c) essere di buona condotta

d) essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo

e) essere fisicamente idoneo all'insegnamento in base a conforme attestazione di ufficio sanitario

f) aver compiuto il 18 anno di età

g) essere in possesso della licenza del questore della provincia di residenza, secondo le norme dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli articoli 236-238 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 3.

Costituisce oggetto dell'attività professionale del maestro di sci, l'insegnamento teorico e pratico dello sci su neve, naturale e artificiale, in tutte le sue discipline, discesa, fondo e altre, sia in forma autonoma, sia in forma dipendente.

Ai fini del presente articolo, si considera insegnamento anche l'accompagnamento abituale di turisti su neve, sci calzati.

ART. 4.

Per esercitare l'attività di maestro di sci, è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco nazionale, distinto per discipline.

Il maestro iscritto nell'elenco ha facoltà di esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato, nel rispetto delle autonomie locali.

ART. 5.

A tutela della fede pubblica, è prescritto l'uso di una divisa nazionale (o locale) unica, distinta per discipline, discesa o fondo, munita di un distintivo recante la dicitura « Scuola Italiana di Sci - Maestro ».

ART. 6.

Il certificato di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza viene rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI) previo esame tecnico-didattico avanti alle commissioni giudicatrici nominate dal Ministero per il turismo su proposta della FISI.

Le commissioni hanno durata triennale.

I componenti di tali commissioni sono scelti in numero non inferiore ai due terzi tra i maestri di sci iscritti nell'elenco.

ART. 7.

La regolamentazione tecnica per l'insegnamento dello sci ed i programmi relativi alle prove d'esame tecnico-didattiche, di cui all'articolo precedente, e dell'esame periodico obbligatorio di controllo, di cui all'articolo seguente, sono stabiliti dalla FISI con apposito regolamento emesso su parere conforme del Consiglio nazionale maestri di sci ed approvato dal Ministero del turismo.

ART. 8.

In deroga all'articolo 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la validità della licenza del questore è di cinque anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile mediante l'esame di controllo delle capacità tecniche e delle condizioni fisiche del maestro.

ART. 9.

Salvo l'articolo 669 del codice penale, la violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, è pu-

nita con l'ammenda di lire 100.000 e col ritiro della licenza.

L'abuso della divisa, o del distintivo, di cui al precedente articolo 5, è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

ART. 10.

La tenuta dell'elenco, sarà affidata al costituendo Consiglio nazionale maestri di sci italiani (CO-NA-M-S-I) che avrà sede in Milano, sarà composto di 15 membri e sarà eletto, con metodo democratico, dai maestri di sci.

Esso durerà in carica quattro anni ed avrà le seguenti funzioni:

1) valutazione dei requisiti e formazione dell'elenco degli iscrivendi;

2) custodia, aggiornamento e revisioni annuali dell'elenco nazionale maestri di sci;

3) esplicazione della funzione disciplinare connessa;

4) aggiornamento tecnico degli iscritti;

5) tutela dell'esercizio dell'attività contro l'abusivismo;

6) sviluppo di iniziative di assistenza e previdenza a favore degli iscritti;

7) designazione di foggia, colore ed altre caratteristiche della divisa nazionale;

8) pareri consultivi obbligatori alle Regioni — all'inizio di ogni stagione sciistica, invernale o estiva — sulle tariffe minime e massime dei prezzi delle lezioni;

9) fissazione della quota d'iscrizione annuale;

10) pareri consultivi obbligatori alle Regioni sull'organizzazione e sul funzionamento delle scuole di sci;

11) coordinamento fra scuola di sci, autorità scolastiche, organizzazioni di categoria, Regioni e altri Enti al fine di una diffusione sempre più ampia della pratica dello sci fra studenti e lavoratori, mediante l'applicazione di tariffe differenziate e altre provvidenze.

ART. 11.

Spetta alla Regione, sentiti il Consiglio nazionale dei maestri di sci e l'Organizzazione regionale di categoria più rappresentativa, all'inizio di ogni stagione sciistica invernale o estiva, l'approvazione delle tariffe delle lezioni individuali e collettive, nonché la facoltà di regolamentare, nell'interesse del turismo ed ai fini della migliore prestazione del servizio, l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole di sci.

ART. 12.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività dei maestri di sci spetta al Ministero per il turismo che la esercita sia direttamente sia avvalendosi del concorso di altri Enti.

Compete altresì al Ministero del turismo l'emanazione entro sei mesi del regolamento di esecuzione della presente legge, sentite la FISI e le organizzazioni di categoria.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 13.

Nel Regolamento di esecuzione sarà prevista una sanatoria tendente alla eliminazione della preesistente distinzione, finora tacitamente accettata dalla categoria, dei maestri di sci in tre gradi, mediante appositi corsi di perfezionamento per i maestri denominati di secondo o di terzo grado.

ART. 14.

In attesa della costituzione del Consiglio nazionale maestri di sci italiani, le funzioni di cui all'articolo 10 sono affidate al CONI il quale esercita:

a) quelle elencate ai numeri 1, 2, 3 e 4: attraverso l'apposita Commissione tecnico-funzionale della FISI;

b) quelle elencate ai rimanenti numeri: delegandone l'attuazione all'Associazione maestri di sci italiani (AMSI) di Milano, quale organizzazione nazionale più rappresentativa della categoria.

ART. 15.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i maestri di sci di primo grado, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, possono chiedere l'iscrizione nello elenco nazionale senz'altra fomalità; i maestri di sci di secondo e terzo grado potranno farlo dopo la frequenza del corso di perfezionamento di cui all'articolo 12, ovvero, all'atto in cui diventeranno di primo grado in base alle norme precedenti; nel frattempo, potranno esercitare l'attività come per il passato.

ART. 16.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.